

A.O. U.
FEDERICO II
POLIZZA INCENDIO

PER IL PERIODO 28/02/2022 – 28/02/2025



CAPITOLATO TECNICO INCENDIO

DEFINIZIONI

Aggravamento di rischio

L'aggravamento di rischio è regolamentato dall'art. 1898 del Codice Civile.

Si ha quando le circostanze inerenti al rischio variano in modo tale da causare un aumento, o della probabilità che si verifichi un evento, o del grado di danno conseguente.

Alluvione

Straripamento dei fiumi e/o di specchi d'acqua con allagamento dei terreni circostanti.

Assicurato

Il soggetto, persona fisica o giuridica, il cui interesse è protetto dall'assicurazione.

Assicurazione

Il contratto di assicurazione.

Assicurazione parziale

Se l'assicurazione copre solo una parte del valore che la cosa (Regola Proporzionale) assicurata aveva al tempo del sinistro, la Società risponde dei danni in proporzione della parte suddetta a meno che non sia diversamente convenuto (art. 1907 del Codice Civile).

Attività

L'attività istituzionale prevista dalla Legge o da regolamenti.

Attività professionale

E' quella svolta dall'Assicurato a carattere continuativo abituale e remunerativo per lo svolgimento delle funzioni professionali dichiarate.

Bene/Ente assicurato

Ciascun bene o complesso di beni per i quali l'Assicurato è garantito contro il rischio di un sinistro.

Colaggio Impianti

Fuoriuscita d'acqua a seguito di guasto o rottura accidentale di componenti degli impianti di estinzione incendio a comando automatico, incluse le relative alimentazioni ed esclusi:

- a) i danni verificatisi in occasione di installazione, riparazione o modifica dell'impianto o nei locali protetti, o collaudi e prove;
- b) i danni da gelo;
- c) le spese per la ricerca del guasto e per la sua riparazione.

Colpa

E' l'inosservanza dell'ordinaria diligenza che si sarebbe dovuta usare in un dato rapporto e dalla quale deriva un danno non voluto.

Contraente

Azienda Ospedaliera Universitaria FEDERICO II

Cose assicurate

Beni oggetto di copertura assicurativa: sono detti anche Enti Assicurati.

Danni conseguenziali

Sono i danni non direttamente provocati dall'evento (ad esempio: incendio, fulmine) ma imputabili a cause diverse, tutte però conseguenti o riconducibili all'evento stesso.

Danni Diretti

Sono i danni materiali subiti dalla cosa assicurata a prescindere da tutte le conseguenze e dal pregiudizio d'altra natura che può venire all'Assicurato o a chi spetta.

Decadenza del contratto

Scioglimento del contratto di assicurazione conseguente ad insolvenza del Contraente o ad altro motivo non riconducibile a regolare disdetta.

Degrado

Diminuzione di valore dei beni assicurati in relazione al grado di vetustà, allo stato di conservazione, al modo di costruzione, all'ubicazione, alla destinazione, all'uso e ad ogni altra circostanza concomitante.

Diminuzione del rischio

Si ha quando, nel corso del contratto, venga a diminuire la probabilità che si verifichi il sinistro e/o il grado di danno. Ciò in conseguenza di un oggettivo mutamento di condizioni e non, quindi, di una diminuzione del valore delle cose assicurate.

Enti all'aperto

Merci, patrimonio mobiliare che non si trova sottotetto di fabbricati. Si considerano come facenti parte degli enti all'aperto anche tettoie e pensiline che sono parte integrante dell'impianto.

Eruzioni vulcaniche

Fuoriuscita, più o meno violenta, di materiale lavico, piroclastico e gassoso da una bocca vulcanica.

Esclusioni

Serie di circostanze (chiaramente individuate in polizza) per le quali non è prevista la copertura assicurativa.

Esplosivi

Sostanze e prodotti che, in piccole quantità:

- a) a contatto con l'aria o l'acqua, a condizioni normali, danno luogo ad esplosione;
- b) per azione meccanica o termica esplodono; e comunque gli esplosivi considerati dall'art. 83 del R.D. n.635 del 6 maggio 1940 ed elencati nel relativo allegato A).

Esplosione

Sviluppo di gas o vapori ad alta temperatura e pressione, dovuto a reazione chimica che si auto propaga con elevata velocità.

Fabbricato

Per fabbricato si intende l'intera costruzione edile, o porzione di essa, completa o in corso di costruzione, manutenzione o ristrutturazione compresi i relativi impianti fissi, idrici, igienici

elettrici, di riscaldamento e di condizionamento d'aria, impianti e pannelli fotovoltaici e solari, ascensori, montacarichi, scale mobili, antenne in genere, cabine elettriche centrali termiche, box, strutture/ coperture pressostatiche e tensostatiche, recinzioni, cancellate e mura, cortili e pavimentazioni, tettoie ed altre pertinenze, nonché fissi ed infissi, opere di fondazione o interrato di proprietà del contraente o in locazione o tenute a qualsiasi titolo dal contraente medesimo, comunque costruiti ed ovunque ubicati, adibiti a qualsiasi uso e destinazione inerente l'attività del Contraente, compresi i fabbricati di proprietà, in locazione e/o comodato che questi abbia concesso in uso a terzi indipendentemente dall'utilizzo cui vengono destinati; tappezzerie, tinteggiature, parquet e moquettes; fontane e statue monumentali, affreschi, mosaici, bassorilievi, decorazioni soffitti a cassettoni, e simili, giardini e parchi, aree verdi attrezzate, alberi d'alto fusto, parcheggi e quanto possa trovarsi in tali aree o rientri nell'ambito dell'arredo di pertinenza pubblica. Sono compresi fabbricati di interesse storico od artistico esenti da imposte sulle assicurazioni. In caso di assicurazione di porzione di fabbricato la definizione si intende riferita a tale porzione ed alla quota di partecipazione delle parti comuni del fabbricato stesso ad essa spettante.

Fabbricati in corso di ristrutturazione.

Nella valorizzazione sono compresi i costi per connessioni, infrastrutture, spese di progettazione, direzione lavori, calcolo e collaudo, scavi, contributi per il rilascio della concessione edilizia, opere di urbanizzazione ed ogni altra imposta o tassa stabilita da leggi e/o disposizioni.

Fenomeno elettrico

Si intende per fenomeno elettrico l'alterazione che, per effetto di correnti, sovratensioni, scariche, si manifesta (sotto forma di fusioni, scoppio, abbruciamento) negli impianti, macchinari, apparecchiatura, circuiti e simili, serventi alla produzione, trasformazione, distribuzione, trasporto di energia elettrica ed alla sua utilizzazione per forza motrice, riscaldamento ed illuminazione.

Franchigia

E' la parte di danno che l'Assicurato tiene a suo carico e che per ciascun sinistro viene dedotto dall'indennizzo.

Fulmine

Scarica elettrica molto intensa fra due nubi e fra una nube e la terra, accompagnata da emissione di intense radiazioni elettro-magnetiche la cui parte visibile rappresenta il lampo di onde sonore (tuono).

Fumo

Prodotto della combustione, costituito da una sospensione gassosa di particelle solide (aerosol) e liquide (vapori condensati o nebbie). Le particelle solide (costituite da catrami, carbonio ed altre sostanze incombuste) sono presenti in quantità tanto maggiori quanto più la combustione avviene in carenza di ossigeno. Le particelle liquide sono costituite in massima parte da vapore d'acqua condensato. La presenza del vapore nei fumi è dovuta sia all'umidità intrinseca dei combustibili che alla combustione dell'idrogeno presente in questi ultimi.

Implosione

A rigore si tratta di una reazione chimica, con caratteristiche analoghe all'esplosione, di cui però la reazione si propaga nella massa dall'esterno verso l'interno. In campo assicurativo per implosione solitamente si intende il repentino dirompersi o cedimento di contenitori per eccesso di pressione esterna e/o carenze di pressione interna di fluidi.

Incendio

Combustione, con fiamma, di beni materiali al di fuori di appropriato focolare, che può estendersi e propagarsi.

Indennizzo

La somma dovuta dalla Società all'Assicurato in caso di sinistro.

Inflammabili

Sostanze e prodotti non classificabili "esplodenti" - ad eccezione delle soluzioni idroalcoliche di gradazione non superiore a 35' centesimali che rispondono alle seguenti caratteristiche:

- ◆ gas combustibili;
- ◆ liquidi e solidi con punto di infiammabilità inferiore a 55' C;
- ◆ ossigeno, sostanze e prodotti decomponibili generanti ossigeno;
- ◆ sostanze e prodotti che a contatto con l'acqua o l'aria umida sviluppano gas combustibili;
- ◆ sostanze e prodotti che, anche in piccole quantità a condizioni normali ed a contatto con l'aria, spontaneamente s'infiammano.

Il punto di infiammabilità si determina in base alle norme di cui al D.M. 17 Dicembre 1977 - Allegato V.

Liquidazione del danno

Determinazione della somma rimborsabile a titolo di indennizzo.

Locatario / Usufruttuario

Locatario :Colui che usufruisce dell'uso di un bene (es. locali) contro il corrispettivo di un affitto.

Usufruttuario :Colui che usufruisce di un bene a qualunque titolo con o senza corresponsione di corrispettivo.

Locatore

Colui che cede in locazione un bene (es. locali, attrezzature) dietro corrispettivo.

Massimale

E' l'importo massimo della prestazione della Società.

Merci

Materie prime, ingredienti di lavorazione e prodotti, semilavorati e finiti, scorte e materiali di consumo, imballaggi, supporti, scarti e ritagli di lavorazione, compresi le imposte di fabbricazione e i diritti doganali ed escluse sostanze e prodotti esplosivi ed infiammabili.

Operazioni peritali

Le operazioni che i Periti compiono nell'adempimento dei loro sopralluoghi.

Ordinanze


Atto normativo emanato da un'autorità amministrativa.

Partita di polizza

Raggruppamento di beni al quale viene attribuito, ai fini assicurativi, un unico valore cumulativo ed applicato un unico tasso.

Patrimonio Mobiliare / Contenuto

Contenuto in genere come di seguito riportato a titolo esemplificativo e non limitativo

- Macchine, meccanismi, apparecchi impianti (comprese tutte le parti ed opere murarie che ne siano naturale complemento). Si intendono inclusi calcolatori, elaboratori ed impianti di processo o di automazione di processi anche non al servizio di singole macchine ed impianti e relative unità di controllo e manovra ad essi connesse, apparecchiature sanitarie in genere, apparecchiature elettromedicali, impianti elettromedicali, sistemi elettronici di elaborazione dati e relative unità periferiche e di trasmissione e ricezione dati, apparecchi audiovisivi, personal computer ed apparecchiature elettroniche in genere, fatto salvo se assicurate con diversa polizza.
- Sono pure compresi i mezzi di locomozione non iscritti al P.R.A. di proprietà o in uso al Contraente.
- Attrezzature, mobilio ed arredi, quadri ed oggetti d'arte, raccolte e collezioni in genere ivi comprese quelle a carattere storico, naturalistico ed archeologico, opere di abbellimento ed utilità, macchine d'ufficio, scaffalature, banchi; impianti e strumenti di sollevamento, pesa, trasporto ed imballaggio; impianti portatili di condizionamento o riscaldamento; impianti di illuminazione pubblica a completamento dei fabbricati ed impianti semaforici e di segnalazione in genere;
-  Merci, materiale sanitario e di consumo, derrate alimentari, prodotti farmaceutici e assimilati, registri, cancelleria, valori e quant'altro di simile e tutto quanto in genere è di appartenenza ad uffici tecnici ed amministrativi, a laboratori di prova e di esperienza, a dipendenze in genere, ad attività ricreative, a servizi generali e quant'altro non rientri nella definizione "Fabbricati".
- APPARECCHIATURE ELETTRONICHE ED ELETTROMEDICALI :Qualunque dispositivo alimentato elettricamente, anche se installato su automezzi, impiegato per l'ottenimento di un risultato, nel quale il rendimento energetico è considerato secondario rispetto alle finalità del risultato o dal medesimo è soggetto a controllo: quali ad esempio apparecchiature e strumenti di analisi, diagnostici e di laboratorio, terapeutici, elettromedicali e simili.
Apparecchiature elettromedicali ad impiego mobile. Sistemi elettronici di elaborazione dati e relative unità periferiche e di trasmissione e ricezione dati, personal computer comprensivi di video e stampanti, mmi elaboratori, macchine da scrivere elettroniche , fotocopiatrici, telefax, centralini telefonici, sistemi antifurto e di allarme in generale, conduttori esterni ed altre macchine e strumenti elettronici in uso all'Assicurato, anche se di proprietà di terzi, ivi comprese le reti di telecomunicazioni interne nelle loro componenti hardware

Polizza

Documento che identifica il contratto di assicurazione.

Premio

E' la prestazione a carico del Contraente/Assicurato quale corrispettivo in denaro della prestazione della Società.

Rischio locativo

La responsabilità dell'Assicurato ai termini degli artt. 1588, 1589 e 1611 del c.c. per danni materiali e diretti cagionati ai locali tenuti in locazione, usufrutto, comodato o a qualunque altro titolo in uso dall'assicurato in conseguenza di evento garantito dalla presente polizza.

Società

L'Impresa assicuratrice

Scoperto

Consiste nel trasferire all'Assicurato una percentuale del sinistro indennizzabile a termini di polizza e può essere riferito all'intera polizza oppure ad una o più partite di polizza.

Scoppio

Repentino dirompersi di contenitori per eccesso di pressione interna di fluidi non dovuto ad esplosione.

Sinistro

L'evento dannoso per il quale è prestata l'assicurazione.

Ubicazione del rischio

Varie: come risultante dall'inventario dei beni immobili tenuto dal Contraente o come risultante da qualsiasi atto o deliberazione dell'Ente che dimostri che il bene (mobile e/o immobile) in questione sia di proprietà, in uso e/o in locazione dell'Ente stesso.

PREMESSA

L'Azienda Ospedaliera Universitaria Policlinico FEDERICO II è Azienda Ospedaliera ai sensi del d.lgs. n. 502/1992 e successive modificazioni, integrata con l'Università FEDERICO II di Napoli ed articolata **in unico complesso ospedaliero ad alta specializzazione**.

L'Azienda Ospedaliera Universitaria Policlinico FEDERICO II svolge in modo unitario ed inscindibile funzioni di assistenza, comprese quelle di alta specializzazione di rilievo nazionale, didattica e ricerca, compresa la formazione, costituendo al tempo stesso elemento strutturale del Servizio Sanitario Nazionale - ed in particolare del Servizio Sanitario della Regione Campania nell'ambito del quale concorre al raggiungimento della tutela globale della salute, e del Sistema Universitario, nell'ambito del quale concorre al raggiungimento delle finalità didattiche e di ricerca.

NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE IN GENERALE

Art. 1 Contratto di Assicurazione.

La polizza e le sue eventuali modifiche devono essere provate per iscritto.

Art. 2 Pagamento del premio e decorrenza della garanzia.

Il Contraente è tenuto al pagamento della prima rata di premio entro 30 giorni dalla data di decorrenza della polizza. In caso di inadempienza la garanzia resterà sospesa dalle ore 24.00 del 30° giorno, e riprenderà vigore alle ore 24.00 del giorno del pagamento del premio, fermo restando il diritto della Società al pagamento di quanto dovuto.

Il premio è stabilito in rate annuali scadenti al 28/02 di ciascuna scadenza anniversaria.

il premio unico ed indivisibile, è dovuto per ogni periodo annuo di assicurazione.

Il termine temporale di pagamento delle rate di premio successive alla prima è di 30 giorni dalla data di scadenza. In caso di inadempienza si procederà come precedentemente previsto

Art. 3 Aggravamento del rischio.

Il Contraente o l'Assicurato deve dare comunicazione scritta alla Società di ogni aggravamento di rischio.

Gli aggravamenti di rischio non noti o non accettati dalla Società possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo nonché la stessa cessazione dell'assicurazione ai sensi dell'art. 1898 C.C.

Art. 4 Diminuzione del rischio.

Nel caso di diminuzione del rischio la Società è tenuta a ridurre il premio o le rate di premio successivi alla comunicazione del Contraente o dell'Assicurato ai sensi dell'art. 1897 C.C. e rinuncia al relativo diritto di recesso.

Art. 5 Durata del contratto

La presente assicurazione ha durata di anni 3 a decorrere dalle ore 24 del 28/02/2022 fino alle ore 24 del 28/02/2025 e potrà essere prorogato per un successivo periodo a richiesta del Contraente; in caso contrario cesserà ad ogni effetto alle ore 24 del 28/02/2025 senza obbligo di disdetta tra le parti.

Il Contraente potrà avvalersi, comunque, delle facoltà di richiedere la proroga del contratto per i 90 (novanta) giorni dopo la scadenza del 28/02/2025 se ciò risultasse necessario per concludere la procedura di gara per l'aggiudicazione del nuovo contratto, con preavviso di almeno 30 (trenta) giorni da darsi alla Società con comunicazione scritta. La Società si obbliga a prorogare il contratto ed a comunicare, entro 15 (quindici) giorni dal ricevimento della richiesta, le condizioni di proroga.

Art. 6 Oneri fiscali

Gli oneri fiscali relativi all'assicurazione sono a carico del Contraente.

Art. 7 Forma delle comunicazioni

Tutte le comunicazioni alle quali il Contraente è tenuto, devono essere fatte con lettera raccomandata e/o fax e/o telex indirizzati alla Società o alla Agenzia a cui è assegnata la polizza. Analoga procedura adotta la Società nei confronti del Contraente.

Art. 8 Coassicurazione e delega.

L'assicurazione è ripartita tra le Imprese Assicuratrici elencate nell'eventuale «Riparto di polizza» nella percentuale (quota) indicata accanto a ciascuna delle stesse. Ciascuna «Compagnia» è tenuta alla prestazione in proporzione della rispettiva quota, esclusa ogni responsabilità solidale.

La Compagnia aggiudicataria, in caso di coassicurazione, sarà indicata dalle altre Imprese Assicuratrici presenti nel riparto di polizza, quale Delegataria.

Le Compagnie coassicuratrici concorreranno al pagamento dei risarcimenti liquidati, in proporzione alla quota rispettivamente assunta e saranno responsabili solo per essa, non implicando il rapporto di coassicurazione alcuna responsabilità solidale.

Art. 9 Foro competente.

Foro competente è esclusivamente quello del luogo ove ha sede il Contraente.

Art. 10 Rinvio alle norme di legge.

Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di legge.

Art. 11 Obbligo di fornire dati sui sinistri.

La Società, con periodicità annuale si impegna a fornire al Contraente il dettaglio dei sinistri così suddiviso:

- sinistri riservati (con indicazione dell'importo a riserva);
- sinistri liquidati (con indicazione dell'importo liquidato);
- sinistri respinti (mettendo a disposizione le motivazioni scritte).

Art. 12 - Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio

Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente o dell'Assicurato relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo nonché la stessa cessazione dell'assicurazione ai sensi degli artt. 1892, 1893 e 1894 C.C.

Art.13 - Recesso dal contratto per sinistro

Dopo ogni denuncia di sinistro e sino al sessantesimo giorno dalla definizione dei rapporti fra le Parti, sia il Contraente che la Società, possono recedere dal contratto con preavviso di 120 giorni.

In tal caso la Società mette a disposizione del Contraente la quota di premio relativa al periodo di rischio non corso, esclusi soltanto le imposte ed ogni altro onere di carattere tributario.

Qualora la Società si avvallesse di tale facoltà, la stessa sarà tenuta contestualmente a produrre anche il dettaglio dei sinistri con le modalità stabilite all'art.11.

Art.14 – Validità esclusiva delle norme dattiloscritte

Si intendono operanti solo le norme dattiloscritte. La firma apposta dalla Contraente su moduli della Società vale solo quale presa d'atto del premio e della ripartizione del rischio tra le Società partecipanti alla Coassicurazione.

Art. 15 – Clausola di tracciabilità dei flussi finanziari.

In ottemperanza all'art. 3 della Legge n. 136 del 13 Agosto 2010 e successive modifiche ed integrazioni, la stazione appaltante, la Società e, ove presente l'intermediario, assumono gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari per la gestione del presente contratto.

In tutti i casi in cui le transazioni finanziarie fra le Parti, nell'esecuzione dell'appalto oggetto del contratto, vengono eseguite senza avvalersi di banche o della Società Poste Italiane SpA, il presente contratto si intende risultato di diritto, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 Codice Civile da comunicarsi a mezzo raccomandata a.r. alle parti inadempienti.

L'intervenuta risoluzione del rapporto contrattuale a causa dell'inadempimento di una delle parti agli obblighi di tracciabilità finanziaria, deve essere comunicata alla stazione appaltante ed alla prefettura-ufficio territoriale del Governo competente per territorio.

Art. 16 - CLAUSOLA DI SALVAGUARDIA

L'Azienda si riserva, a suo insindacabile giudizio, di disdettare la presente polizza a far data dalla scadenza naturale per adesione alla CONSIP o a convenzioni poste in essere da SO.RE.SA ove le stesse siano connotate da condizioni economico /normative maggiormente convenienti per l'Ente.

CONDIZIONI GENERALI CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE INCENDIO

ART. 1 DESCRIZIONE DEGLI ENTI ASSICURATI E CARATTERISTICHE DEL RISCHIO (a titolo esemplificativo e non limitativo)

E' oggetto della polizza tutto quanto risulta essere patrimonio esistente nell'ambito delle competenze della **Azienda Ospedaliera Universitaria FEDERICO II di Napoli**, ovunque dislocato e comunque ed ovunque esiste un interesse assicurabile dell'Assicurato.

La presente polizza è stipulata dal Contraente in nome proprio e/o nell'interesse di chi spetta e riguarda i beni mobili ed immobili in quanto patrimonio:

- **di proprietà o comproprietà dell'Assicurato**, anche se in uso o in possesso di terzi (anche altri Enti Pubblici): detto titolo di proprietà o comproprietà risulta dal conto del patrimonio del Contraente, da atti di compravendita, da leggi e/o decreti ministeriali di trasferimento collegati con verbali di consegna, da qualunque atto, documento, prova sufficiente a dimostrarlo;
- **di proprietà di terzi (Università FEDERICO II, altri Enti Pubblici, Demanio etc.)** ma in gestione, conduzione, concessione e/o comodato, locazione, detenzione, possesso, uso, custodia, affido o deposito all'Assicurato ed adibiti agli usi stabiliti dal Contraente/Assicurato , come risulta da contratti, atti notarili, atti catastali, atti deliberativi, documenti, o da qualsiasi atto ufficiale o prova sufficiente a dimostrarlo.
Si precisa che nuove ubicazioni, anche in fase di costruzione o allestimento, sono comprese in garanzia sin dal momento dell'inizio della loro costruzione.

La garanzia è operante anche per altri immobili di varia e diversa destinazione, a qualunque titolo affidati alla **Azienda Ospedaliera Universitaria FEDERICO II di Napoli** o dalla stessa a qualunque titolo ceduti a terzi.

I beni immobiliari e mobiliari sono pertinenti allo svolgimento della attività del Contraente, e sono utilizzati, a titolo esemplificativo e non limitativo,: quali dipartimenti assistenziali, degenza, blocco operatorio e sale operatorie,ambulatori, studi medici, sale di attesa, spogliatoi, day hospital e day surgery, aule didattiche, laboratori di analisi, laboratori di ricerca, servizi, uffici, biblioteche, spazi e centri di assistenza per i pazienti, mense, bar, locali tecnici, depositi, impianti ed in genere per tutte le attività accessorie, complementari, connesse o collegate alle principali.

I fabbricati utilizzati dall'Assicurato sono uniti o separati tra loro , variamente elevati fuori terra, con piani seminterrati ed interrati, aventi strutture portanti verticali e del tetto, solai, pareti esterne e coperture, coibentazioni, soffittature e rivestimenti in genere costruiti, prevalentemente, in materiali incombustibili; non si esclude , tuttavia ,la presenza di fabbricati costruiti in tutto o in parte in materiali combustibili o in materiali tecnologici speciali.

Il complesso dei beni assicurati è ubicato in Via Sergio Pansini n. 5 80131 NAPOLI.

Art. 2 PARTITE / SOMME e/o MASSIMALI ASSICURATI

		Somma assicurata
Partita 1)	Fabbricati ed impianti di pertinenza	€ 233.000.000,00
Partita 2)	Contenuto /Beni Mobili ovunque riposto (attrezzature, arredamento, macchinari, merci e quant'altro rientri nella definizione di patrimonio mobiliare incluse apparecchiature elettroniche ed elettromedicali	€ 60.000.000,00
Partita 3)	Rischio Locativo	€ 5.000.000,00
Partita 4)	Ricorso Terzi	€ 5.000.000,00
Partita 5)	Spese demolizione e sgombero -in aggiunta a quanto stabilito all'art. 3 Oggetto dell'assicurazione- (a p.r.a.)	€ 500.000,00

Art. 3 OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE.

La Società si obbliga ad indennizzare i danni materiali e diretti causati ai beni assicurati, anche se di proprietà di terzi, da:

- incendio
- fulmine
- esplosione e scoppio (anche accidentale da ordigni esplosivi)
- caduta di aeromobili od altri corpi volanti, loro parti o cose trasportate
- implosione
- autocombustione
- onda sonora

La Società indennizza inoltre:

- I danni causati alle cose assicurate da sviluppo di fumi, gas, vapori, da mancato od anormale produzione o distribuzione di energia elettrica, termica od idraulica, da mancato od anormale funzionamento di apparecchiature elettroniche, di impianti di riscaldamento o di condizionamento, da colaggio o fuoriuscita di liquidi purché conseguenti agli eventi di cui sopra che abbiano colpito le cose assicurate oppure enti posti nell'ambito di 20 m. da esse;
- I guasti causati alle cose assicurate per ordine delle Autorità allo scopo di impedire o di arrestare l'incendio;
- Le spese necessarie per rimuovere, trasportare, conservare e ricollocare macchinario, attrezzature e arredamento (inclusi i costi per demolire fabbricati o loro parti illese o per

smontare macchinari e/o attrezzature illese) qualora tali operazioni fossero indispensabili per eseguire le riparazioni di enti danneggiati in conseguenza di un sinistro indennizzabile a termini di polizza.

- le spese di demolizione e sgombero dei residuati del sinistro nei limiti del 10% della somma assicurata .

La Società risponde dei danni materiali e diretti subiti dagli enti assicurati a causa delle seguenti circostanze:

- mancata od anormale produzione o distribuzione energia elettrica, termica od idraulica;
 - mancato od anormale funzionamento di apparecchiature elettroniche, di impianti di riscaldamento, di condizionamento o di refrigerazione;
 - colaggio o fuoriuscita di fluidi;
- purchè tali circostanze siano conseguenti ad eventi garantiti in polizza i quali abbiano dato luogo a danno risarcibile con la polizza stessa.

Art. 4 RISCHIO LOCATIVO

La Società, si obbliga a tenere indenne il Contraente /Assicurato nei casi di propria responsabilità a termini degli Art. 1588, 1589 e 1611 ed ulteriori disposizioni del Codice Civile, nel limite del massimale specificamente indicato al precedente art. 2 “ Partite e Somme – Massimali assicurati”, di quanto questi sia tenuto a pagare a titolo di risarcimento (capitali, interessi e spese) quale civilmente responsabile per danni materiali e diretti arrecati ai fabbricati, agli impianti di pertinenza e ad altri beni affidati da terzi in locazione, usufrutto, concessione, comodato, custodia, affido, deposito , o a qualsiasi altro titolo , al Contraente e/o all’Assicurato stesso, in conseguenza di incendio o di altro evento non escluso dalla presente polizza. In caso di sinistro indennizzabile, la somma assicurata per il rischio locativo si intende prestata a primo rischio assoluto, senza applicazione della Regola Proporzionale di cui all’art. 1907 del Codice Civile. L’assicurazione è estesa agli eventuali danni patrimoniali derivanti al locatore e/o proprietario degli immobili/ locali dal mancato o ridotto utilizzo degli immobili/ locali in conseguenza del sinistro, nell’ambito della somma assicurata e nel limite del 10% dell’indennizzo dovuto per danni materiali e diretti. La presente garanzia sarà valida ovunque si svolgano attività inerenti l’Assicurato e/o ovunque esista un interesse dell’Assicurato stesso. Ai fini della presente condizione il sinistro si considera indennizzabile anche se causato da colpa grave del Contraente/Assicurato, nonché da dolo o colpa grave dei componenti gli Organi e Organismi Istituzionali, dei Direttori, dirigenti, dipendenti, preposti e operatori della Amministrazione.

Art. 5 RICORSO TERZI

La Società si obbliga a tenere indenne il Contraente / Assicurato, fino alla concorrenza del massimale prestato con specifica partita ed indicato al precedente art. 2 “Partite e Somme Massimali assicurati”, delle somme che egli sia tenuto a corrispondere per capitale, interessi e spese, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, per danni materiali diretti cagionati alle cose di terzi da sinistro indennizzabile a termini di polizza.

Ai fini della presente condizione il sinistro si considera indennizzabile anche se causato da colpa grave del Contraente/Assicurato, nonché da dolo o colpa grave dei componenti gli Organi e Organismi Istituzionali, dei Direttori, dirigenti, dipendenti, preposti e operatori della Amministrazione.

L’assicurazione non comprende i danni:

- a) a cose che l’Assicurato abbia in consegna o custodia o detenzione a qualsiasi titolo, salvo i veicoli dei dipendenti dell’Assicurato ed i mezzi di trasporto sotto carico e scarico, ovvero in

- sosta nell'ambito delle anzidette operazioni, nonché le cose sugli stessi mezzi trasportate;
- b) di qualsiasi natura conseguenti ad inquinamento dell'acqua, dell'aria e del suolo.

Non sono comunque considerati terzi:

- ♦ il Legale Rappresentante, gli Amministratori e le persone che si trovino con questi in rapporti di parentela (coniuge, genitore, figli, parenti e/o affini e conviventi). Le Società o gli enti i quali, rispetto all'assicurato siano qualificati come controllate o collegate in base alle norme vigenti, nonché gli amministratori delle medesime.

L'Assicurato deve immediatamente informare la Società delle procedure civili o penali promosse contro di lui fornendo tutti i documenti e le prove utili alla difesa e la Società avrà la facoltà di assumere la direzione della causa e la difesa dell'Assicurato.

L'Assicurato deve astenersi da qualunque transazione o riconoscimento della propria responsabilità senza il consenso della Società.

Quanto alle spese giudiziali si applica l'art. 1917 del Codice Civile.

Art. 3 Esclusioni.

Sono esclusi i danni:

- ♦ verificatisi in occasione di guerra, di insurrezione, di occupazione militare, di invasione, salvo che l'Assicurato provi che il sinistro non ebbe alcun rapporto con tali eventi;
- ♦ verificatisi in occasione di esplosione o di emanazione di calore o di radiazioni provenienti da trasmutazione del nucleo dell'atomo, come pure in occasione di radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche, salvo che l'Assicurato provi che il sinistro non ebbe alcun rapporto con tali eventi;
- ♦ causati con dolo dell'Assicurato e/o del Contraente;
- ♦ di smarrimento o di furto delle cose assicurate avvenuti in occasione degli eventi per i quali è prestata l'assicurazione;
- ♦ alla macchina od all'impianto nel quale si sia verificato uno scoppio se l'evento è determinato da usura, corrosione o difetti di materiale;
- ♦ indiretti quali cambiamenti di costruzione, mancanza di locazione, di godimento o di reddito commerciale od industriale, sospensione di lavoro o qualsiasi danno che non riguardi la materialità delle cose assicurate.
- ♦ causati da terremoti, eruzioni vulcaniche ed inondazioni.

Art. 4 Cose assicurabili a condizioni speciali.

Senza espressa pattuizione non sono compresi in garanzia:

- a) monete, biglietti di banca, titoli di credito, di pegno e, in genere, qualsiasi carta rappresentante un valore;
- b) modelli, stampi, garbi, messe in carta, cartoni per telai, clichés, pietre litografiche, cilindri, tavolette stereotipe, rami per incisioni e simili;

Relativamente alle cose di cui ai precedenti punti b), qualora assicurati con la presente, la Società risarcisce il solo costo di riparazione o di ricostruzione ridotto in relazione allo stato, uso e utilizzabilità delle cose medesime, escluso qualsiasi riferimento a valore di affezione od artistico o scientifico.

L'indennizzo verrà corrisposto dalla Società soltanto dopo che le cose distrutte o danneggiate saranno state riparate o ricostruite.

Art. 5 Titolarità dei diritti nascenti dalla polizza.

La presente polizza è stipulata dal Contraente in nome proprio e nell'interesse di chi spetta.

Le azioni, le ragioni ed i diritti nascenti dalla polizza non possono essere esercitati che dal Contraente e dalla Società.

Spetta in particolare al Contraente compiere gli atti necessari all'accertamento ed alla liquidazione dei danni.

L'accertamento e la liquidazione dei danni così effettuati sono vincolanti anche per l'Assicurato, restando esclusa ogni sua facoltà di impugnativa.

L'indennizzo liquidato a termini di polizza non può tuttavia essere pagato se non nei confronti o col consenso dei titolari dell'interesse Assicurato.

Art. 6 Limite di indennizzo

Salvo il caso previsto dall'art. 1914 del C.C. per nessun titolo la Società potrà essere tenuta a pagare somma maggiore di € 50.000.000,00 per sinistro e per anno assicurativo.

Art. 7 Diritto all'ispezione

La Società ha sempre il diritto di visitare le cose assicurate e l'Assicurato ha l'obbligo di fornirle tutte le occorrenti indicazioni ed informazioni.

Art. 8 Assicurazione presso diversi Assicuratori

Se sulle medesime cose e per il medesimo rischio coesistono più assicurazioni, l'Assicurato deve dare a ciascun assicuratore comunicazione degli altri contratti stipulati.

In caso di sinistro l'Assicurato deve darne avviso a tutti gli assicuratori ed è tenuto a richiedere a ciascuno di essi l'indennizzo dovuto secondo il rispettivo contratto autonomamente considerato.

Qualora la somma di tali indennizzi - escluso dal conteggio l'indennizzo dovuto dall'assicuratore insolvente - superi l'ammontare del danno, la Società è tenuta a pagare soltanto la sua quota proporzionale in ragione dell'indennizzo calcolato secondo il proprio contratto, esclusa comunque ogni obbligazione solidale con gli altri assicuratori.

Art. 9 Limite Territoriale

La garanzia è operante nell'ambito del territorio della Repubblica Italiana, Repubblica di San Marino e Città del Vaticano e concerne stabilimenti, depositi, filiali, uffici ed altre dipendenze anche esterne nelle quali l'Assicurato svolga la propria attività.

Art. 10 Identificazione dei beni assicurati.

Premesso che rientrano in garanzia sia i beni di proprietà che quelli in comodato d'uso e/o affitto o locazione, concessione, deposito ed a qualsiasi titolo in uso l'elenco dei beni immobili e mobili dell'Ente e i relativi valori si evincono:

- dall'Inventario dei beni immobili e dall'Inventario dei beni mobili, tenuti dal Contraente;
- da qualsiasi atto, documento, o altra prova, del Contraente, che dimostri che il bene in questione sia di proprietà, ovvero in comodato d'uso, concessione, locazione, deposito od ad altro titolo in uso e/o locazione da parte del Contraente/Assicurato stesso.

CONDIZIONI GENERALI CHE REGOLANO LA GESTIONE DEI SINISTRI

Art.1 Obblighi in caso di sinistro.

In caso di sinistro il Contraente o l'Assicurato deve:

- a) fare quanto gli è possibile per evitare o diminuire il danno. Le relative spese sono a carico della Società secondo quanto previsto dalla legge ai sensi dell'art. 1914 Cod. Civ.;
- b) darne avviso alla Società o alla Agenzia al quale è assegnata la polizza oppure alla Società entro 30 (trenta) giorni da quando il Contraente ne ha avuto formale conoscenza.

L'inadempimento di uno di tali obblighi può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo ai sensi dell'art. 1915 C.C.

Il Contraente deve altresì:

- c) fare, nei cinque giorni successivi, dichiarazione scritta all'Autorità Giudiziaria o di Polizia del luogo precisando, in particolare, il momento dell'inizio del sinistro, la causa presunta del sinistro e l'entità approssimativa del danno. Copia di tale dichiarazione deve essere trasmessa alla Società;
- d) conservare le tracce ed i residui del sinistro fino a liquidazione del danno senza avere per questo, diritto ad indennità alcuna;
- c) predisporre un elenco dettagliato dei danni subiti con riferimento alla qualità, quantità e valore delle cose distrutte o danneggiate, mettendo a disposizione i suoi registri, conti, fatture o qualsiasi documento che possa essere richiesto dalla Società o dai Periti ai fini delle loro indagini e verifiche.

Art. 2 Valore dei beni assicurati – Deroga alla proporzionale.

I - Fabbricati - L'Assicurato dichiara che la somma assicurata per la presente partita comprende il valore di ricostruzione a nuovo della totalità dei fabbricati .

A parziale deroga si conviene tra le parti che, in caso di sinistro, non si farà luogo all'applicazione della regola proporzionale nel caso in cui somma assicurata risultasse insufficiente in misura non superiore al 20%.

Qualora tale limite del 20% dovesse risultare oltrepassato, si applicherà la regola proporzionale (art. 1907 CC) per l'eccedenza rispetto a detta percentuale, fermo in ogni caso che l'indennizzo non potrà superare la somma assicurata medesima.

II - Contenuto - Premesso che il valore assicurato corrisponde al valore a nuovo, come appresso definito, si conviene tra le parti che:

- il valore di rimpiazzo a nuovo complessivo è quello indicato, per la Partita 2) – Contenuto, del presente capitolato.
- in caso di sinistro si darà luogo all'applicazione dell'art. 1907 del Cod. Civ. se l'effettivo valore complessivo degli enti assicurati nella presente partita sarà superiore a quello indicato nel presente contratto maggiorato del 20%.

Art. 3 - Determinazione del danno - Assicurazione del costo di ricostruzione o di rimpiazzo

Premesso che per "valore a nuovo" s'intende convenzionalmente:

- **per i fabbricati** il costo dell'integrale costruzione a nuovo di tutti i fabbricati assicurati, escludendo soltanto il valore dell'area.
- **per il contenuto** il costo di rimpiazzo delle cose assicurate con altre nuove uguali oppure equivalenti per rendimento economico ivi comprese le spese di trasporto, montaggio e fiscali.

Le Parti convengono di stipulare l'assicurazione in base al suddetto "valore a nuovo" alle seguenti condizioni:

- ◆ In caso di sinistro si determina per ciascuna partita separatamente:

l'ammontare del danno e della rispettiva indennità come se questa assicurazione "valore a nuovo" non esistesse;

il supplemento che, aggiunto all'indennità di cui al comma precedente, determina l'indennità complessiva calcolata in base al "valore a nuovo";

Il pagamento del supplemento d'indennità è eseguito entro trenta giorni da quando è terminata la ricostruzione o il rimpiazzo secondo il preesistente tipo e genere sulla stessa area nella quale si trovano le cose colpite o su altra area del territorio nazionale, purchè ciò avvenga, salvo comprovata forza maggiore, entro 12 mesi dalla data dell'atto di liquidazione amichevole o del verbale definitivo di perizia.

L'assicurazione in base al "valore a nuovo" riguarda soltanto fabbricati e contenuto di reparti in stato di attività. In caso di sinistro alle merci, attribuite come valore alla partita "Contenuto"

l'indennizzo verrà eseguito in base al costo di approvvigionamento a nuovo al momento del sinistro, comprese le spese di trasporto, magazzinaggio, oneri fiscali e finanziari e simili.

L'assicurazione in base al valore a nuovo riguarda soltanto i fabbricati, macchinari o impianti di reparto in stato di attività.

Art. 4 Procedure per la determinazione del danno –

L'ammontare del danno è concordato dalle parti, direttamente oppure, a richiesta di una di esse, mediante Periti nominati uno dalla Società ed uno dal Contraente con apposito atto unico.

I due periti devono nominarne un terzo quando si verifichi disaccordo fra loro o anche prima su richiesta di uno di essi. Le decisioni sui punti controversi sono prese a maggioranza.

Ciascun Perito ha facoltà di farsi assistere e coadiuvare da altre persone, le quali potranno intervenire nelle operazioni peritali, senza però avere alcun voto deliberativo.

Se una delle Parti non provvede alla nomina del proprio Perito o se i Periti non si accordano sulla nomina del terzo, tali nomine, anche su istanza di una sola delle Parti, sono demandate al presidente del Tribunale nella cui giurisdizione il sinistro è avvenuto.

Ciascuna delle Parti sostiene le spese del proprio Perito, mentre quelle del terzo Perito sono ripartite a metà.

Art. 5 Mandato dei Periti

I Periti devono:

- 1) indagare su circostanze, natura, causa e modalità del sinistro;
- 2) verificare l'esattezza delle descrizioni e delle dichiarazioni risultanti dagli atti contrattuali e riferire se al momento del sinistro esistevano circostanze che avessero aggravato il

rischio e non fossero state comunicate nonché verificare se l'Assicurato od il Contraente ha adempiuto agli obblighi di cui all'art. 1 Obblighi in caso di sinistro;

- 3) fermo quanto previsto all'art. 30 che precede , verificare l'esistenza, la qualità e la quantità delle cose assicurate, determinando il valore che le cose medesime avevano al momento del sinistro secondo i criteri di valutazione di cui all'Art. 3 Determinazione del danno - Assicurazione del costo di ricostruzione o di rimpiazzo;
- 4) procedere alla stima ed alla liquidazione del danno comprese le spese di salvataggio, di demolizione e sgombero.

I risultati delle operazioni peritali concretati dai Periti concordi oppure dalla maggioranza in caso di perizia collegiale, devono essere raccolti in apposito verbale (con allegate le stime dettagliate) da redigersi in doppio esemplare, uno per ognuna delle Parti.

I risultati delle valutazioni di cui ai punti 3) e 4) sono obbligatori per le Parti, le quali rinunciano fin da ora a qualsiasi impugnativa, salvo il caso di dolo, errori, violenza o di violazione dei patti contrattuali, impregiudicata in ogni caso qualsivoglia azione od eccezione inerente all'indennizzabilità dei danni. La perizia collegiale è valida anche se un Perito si rifiuta di sottoscriverla; tale rifiuto deve essere attestato dagli altri periti nel verbale definitivo di perizia. I Periti sono dispensati dall'osservanza di ogni formalità.

Art. 6 Pagamento dell'indennizzo.

Verificata l'operatività della garanzia, valutato il danno e ricevuta la necessaria documentazione, la Società deve provvedere al pagamento dell'indennizzo entro 30 giorni, sempre che non sia stata fatta opposizione. Se è stata aperta una procedura giudiziaria sulla causa del sinistro il pagamento sarà fatto solo quando l'Assicurato dimostri che non ricorre alcuno dei casi previsti dall'art. 3) "Esclusioni".

Art. 7 Esagerazione dolosa del danno.

Il Contraente o l'Assicurato che esagera dolosamente l'ammontare del danno, dichiara distrutte cose che non esistevano al momento del sinistro, occulta, sottrae o manomette cose salvate, adopera a giustificazione mezzi o documenti menzogneri o fraudolenti altera dolosamente le tracce ed i residui del sinistro o facilita il progresso di questo, perde il diritto all'indennizzo.

Spazio

lasciato

intenzionalmente

bianco

CONDIZIONI PARTICOLARI

A) Caduta di aeromobili e/o corpi volanti

La Società risponde dei danni che la caduta di corpi volanti e/o orbitanti, loro parti o cose da essi trasportate, può cagionare agli enti assicurati anche quando non vi sia sviluppo di incendio.

B) Onda sonora

La Società risponde dei danni materiali e diretti causati agli enti assicurati da onda sonora determinata da aeromobili od oggetti in genere in moto a velocità supersonica.

C) Urto veicoli

La Società risponde dei danni materiali e diretti causati agli enti assicurati da urto di veicoli, in transito sulla pubblica via, non appartenenti all'Assicurato né al suo servizio

La garanzia viene prestata con una franchigia a carico dell'Assicurato di EURO 150,00

D) Fumo

La Società risponde dei danni materiali e diretti arrecati agli enti assicurati da fumo, gas o vapori sviluppati o fuoriusciti a seguito di guasto improvviso ed accidentale verificatosi negli impianti per la produzione di calore facenti parte degli enti medesimi, purché detti impianti siano collegati mediante adeguate condutture ad appropriati camini.

E) Parificazione ai danni da incendio

A complemento dell'art.1 Oggetto dell'Assicurazione con riferimento a quanto previsto dall'art. 1914 del Codice Civile, sono parificati ai danni di incendio, oltre che i guasti fatti per ordine dell'Autorità, anche quelli prodotti dall'Assicurato e/o da terzi allo scopo di impedire od arrestare l'evento dannoso sia esso da incendio od uno dei rischi accessori assicurati con la presente polizza.

F) Esplosioni e scoppi esterni

La Società risponde dei danni materiali e diretti cagionati agli enti assicurati da esplosioni e scoppi esterni verificatisi per cause indipendenti dalle attività dichiarate in polizza, escluse distruzioni e danneggiamenti eventualmente provocati da ordigni esplosivi.

G) Alimentazione degli impianti

La Società prende atto che, per l'alimentazione degli impianti di riscaldamento, condizionamento, distribuzione di energia elettrica, l'Assicurato può fare uso di qualsiasi combustibile in quantità necessaria per il funzionamento degli impianti stessi. È pertanto tollerata l'esistenza di depositi e/o serbatoi, interrati o non, di detti combustibili.

H) Implosione

La Società risponde dei danni materiali e diretti cagionati agli enti assicurati da "IMPLOSIONE" intendendosi per tali i danni avvenuti per improvviso schiacciamento o rottura di corpi cavi soggetti a pressione esterna superiore a quella interna.

Se l'evento è originato da usura, corrosione o difetti di materiale, la garanzia è operante in analogia con quanto previsto dalla clausola "Esplosione e/o scoppio".

I) Acqua condotta

La Società risponde dei danni materiali e diretti, cagionati agli enti assicurati da fuoriuscita di acqua a seguito di rotture accidentali di impianti idrici, igienici e termici esistenti nei fabbricati assicurati e contenenti gli enti medesimi. Si obbliga inoltre ad indennizzare le spese sostenute per la ricerca del guasto nonché per la riparazione e sostituzione delle tubazioni e relativi raccordi nei muri e nei pavimenti nei quali la rottura si è verificata, oltre a quelle sostenute per la demolizione o il ripristino di parti di fabbricato.

La Società non risponde:

- a) dei danni dovuti ad umidità e stillicidio;
- b) dei danni derivati da gelo;
- c) dei danni provocati da colaggi o rotture degli impianti automatici di estinzione e relative alimentazioni;

la garanzia viene prestata con una franchigia a carico dell'Assicurato di EURO 200,00 per ciascun sinistro e con un massimo risarcimento per sinistro e per anno di EURO 20.000,00.

L) Spese di demolizione e sgombero dei residuati del sinistro

La Società risarcisce le spese necessarie per demolire, sgomberare e trasportare al più vicino scarico i residuati del sinistro, con il massimo per sinistro e per anno di EURO 500.000,00 in aggiunta al 10% dell'ammontare del danno già previsto al punto 4. dell'art. 1 – "Oggetto dell'Assicurazione".

M) Onorari dei periti

La Società risarcirà fino alla concorrenza di EURO 40.000,00 per sinistro e per anno assicurativo, le spese sostenute dall'Azienda Ospedaliera, in caso di perizia formale, per la nomina del perito di parte e del terzo perito in base alle disposizioni generali di assicurazione.

N) Colpa grave del Contraente o dell'Assicurato

La Società risponde dei danni derivanti dagli eventi per i quali è prestata la garanzia determinati da colpa grave dell'Assicurato, del Contraente e dei soggetti di cui il Contraente è tenuto a rispondere. Inoltre la Società risponde dei danni derivanti dagli eventi per i quali è prestata la garanzia determinati da dolo di terzi e dei soggetti di cui il Contraente è tenuto a rispondere.

O) Rinuncia al diritto di rivalsa

La Società, salvo il caso di dolo, rinuncia per la somma pagata al diritto di rivalsa verso il responsabile del sinistro - art. 1916 del Codice Civile - a condizione che l'Assicurato non eserciti egli stesso l'azione di risarcimento del danno contro il responsabile medesimo.

P) Anticipi sulla liquidazione del sinistro

L'Assicurato ha il diritto di ottenere, prima della liquidazione del sinistro, il pagamento di un acconto, partita per partita, pari al 50% dell'importo minimo che dovrebbe essere pagato in base alle risultanze acquisite, con o senza prestima del danno, a condizione che non siano sorte contestazioni, partita per partita, sull'indennizzabilità del danno.

Se la contestazione sorgesse su una o più partite, resta stabilito il pieno diritto all'ottenimento dell'acconto per le restanti partite purché l'indennizzo complessivo sia prevedibile in almeno EURO 150.000,00.

L'obbligazione della Società verrà posta in essere dopo novanta giorni dalla data di denuncia di sinistro, sempreché' siano trascorsi almeno trenta giorni dalla richiesta di anticipo.

L'acconto non potrà comunque essere superiore a Euro 1.500.000,00.

Per le partite in cui vale l'assicurazione in base al valore a nuovo la determinazione dell'acconto di cui sopra dovrà essere effettuata come se tale condizione non esistesse.

Q) Eventi atmosferici

La Società risponde dei danni:

- I. materiali e diretti causati agli enti assicurati da uragano, bufera, tempesta, grandine, vento e cose da esso trascinate, tromba d'aria e marina, quando la violenza che caratterizza detti eventi atmosferici sia riscontrabile su una pluralità di enti, assicurati e non;
- II. di bagnamento che si verificassero all'interno dei fabbricati ed al loro contenuto, purché direttamente causati dalla caduta di pioggia o grandine attraverso rotture, brecce o lesioni provocate al tetto, alle pareti o ai serramenti dalla violenza degli eventi di cui sopra.

La Società non risponde dei danni :

- causati da fuoriuscita dalle usuali sponde di corsi o specchi d'acqua naturali o artificiali; mareggiata e penetrazione di acqua marina; formazione di ruscelli, accumulo esterno d'acqua, rottura o rigurgito dei sistemi di scarico; gelo, neve, cedimento o franamento del terreno, ancorché verificatisi a seguito degli eventi atmosferici di cui sopra,
- subiti da alberi, cespugli, coltivazioni floreali ed agricole in genere, recinti, cancelli, gru, cavi aerei, ciminiere e camini, insegne od antenne e consimili installazioni esterne;
- ad enti all'aperto, ad esclusione di quelli all'aperto per loro naturale destinazione;
- a fabbricati o tettoie aperti da uno o più lati od incompleti nelle coperture o nei serramenti (anche se per temporanee esigenze di ripristino conseguenti o non a sinistro), capannoni pressostatici e simili, baracche in legno o plastica, e quanto in essi contenuto;
- a serramenti, vetrate e lucernari in genere,
- a lastre di cemento-amianto e manufatti di materia plastica per effetto di grandine;

Agli effetti della presente estensione di garanzia:

- il pagamento dell'indennizzo sarà effettuato previa detrazione per singolo sinistro di EURO 5.000,00=
- in nessun caso la Società pagherà per singolo sinistro, somma superiore al 60% delle somme assicurate alle partite 1 e 2.

R) Eventi sociopolitici

A parziale deroga dell'art. 3 Esclusioni la Società indennizza:

- I. i danni materiali e diretti causati agli enti assicurati da incendio, esplosione, scoppio, caduta di aeromobili, loro parti o cose da essi trasportate, verificatisi in conseguenza di tumulto popolare, scioperi, sommosse, atti vandalici o dolosi;
- II. gli altri danni materiali e diretti causati agli enti assicurati anche a mezzo di ordigni esplosivi da persone, dipendenti o non del Contraente o dell'Assicurato che prendano parte a tumulti popolari, scioperi, sommosse o che compiano, individualmente od in associazione, atti vandalici o dolosi.

La Società non indennizza i danni:

- a) di inondazione, frana;
- b) di rapina, estorsione, saccheggio o imputabili ad ammanchi di qualsiasi genere;
- c) di fenomeno elettrico a macchine ed impianti elettrici od elettronici, apparecchi e circuiti compresi;
- d) subiti dalle merci in refrigerazione per effetto di mancata od anormale produzione o distribuzione del freddo o di fuoriuscita del fluido frigorifero;
- e) causati da interruzione di processi di lavorazione, da mancata od anormale produzione o distribuzione di energia, da alterazione di prodotti conseguente alla sospensione del lavoro, da alterazione od omissione di controlli o manovre;
- f) verificatisi nel corso di confisca, di sequestro, di requisizione degli enti assicurati per ordine di qualunque autorità, di diritto o di fatto, od in occasione di serrata.

La presente estensione di garanzia, ferme le condizioni sopra richiamate, è operativa anche per i danni avvenuti nel corso di occupazione non militare della proprietà in cui si trovano gli enti assicurati, con avvertenza che, qualora l'occupazione medesima si protrasse per oltre 5 giorni consecutivi, la Società non risponde dei danni di cui al suindicato paragrafo II, anche se verificatisi durante il suddetto periodo.

Sono comunque esclusi da questa garanzia i danni conseguenti ad esplosione nucleare e/o qualsiasi forma di contaminazione derivante da radioattività o radiazione ionizzante che possa essere determinata da materiale nucleare.

Agli effetti della presente estensione di garanzia:

-il pagamento dell'indennizzo sarà effettuato previa detrazione, per singolo sinistro, di un importo pari ad € 5.000,00=;

- in nessun caso la Società pagherà, per uno o più sinistri che avvengano nel periodo di assicurazione pattuito per l'estensione medesima somma maggiore del 60% delle somme assicurate alle partite 1 e 2.

La Società ed il Contraente hanno la facoltà, in ogni momento, di recedere dalla garanzia prestata con la presente clausola, con preavviso di 14 giorni, decorrenti dalla ricezione della relativa comunicazione, da farsi a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

In caso di recesso da parte della Società questa rimborserà la quota di premio netto relativo al periodo di rischio non corso.

R1) Atti di terrorismo

La Società indennizza (anche a deroga di quanto previsto nell'ambito della presente polizza e successive appendici alla stessa) i danni direttamente od indirettamente causati o derivanti da, o verificatisi in occasione di atti di terrorismo.

Per atto di terrorismo s'intende un atto (incluso anche l'uso o la minaccia dell'uso della forza o della violenza) compiuto da qualsiasi persona o gruppo di persone che agiscano da sole o per

conto o in collegamento con qualsiasi organizzazione o governo, per scopi politici, religiosi, ideologici o simili, inclusa l'intenzione d' influenzare qualsiasi governo o d'impaurire la popolazione o sua parte.

Sono comunque esclusi da questa garanzia i danni:

- conseguenti ad esplosione nucleare e/o qualsiasi forma di contaminazione di sostanze chimiche e/o biologiche e/o derivante da radioattività o radiazione ionizzante che possa essere determinata da materiale nucleare;
- derivanti direttamente od indirettamente da interruzione di attività quali elettricità, gas, acqua, comunicazioni.

Agli effetti della presente garanzia:

- il pagamento dell'indennizzo sarà effettuato previa detrazione per singolo sinistro del 20% dell'ammontare dell'indennizzo, con il minimo di € 20.000,00=.

- in nessun caso la Società indennizzerà per uno o più sinistri che avvengano nel corso della stessa annualità assicurativa, importo superiore ad € 5.000.000,00=.

La Società ha la facoltà in ogni momento, di recedere dalla garanzia prestata con la presente clausola con preavviso di 14 (quattordici) giorni decorrenti dalla ricezione della relativa comunicazione, da darsi a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento.

In caso di recesso la Società rimborsa il rateo di premio netto annuo relativo al periodo di rischio non corso, esclusa soltanto l'imposta.

S) Inondazioni, alluvioni, allagamenti

La Società risponde dei danni materiali e diretti causati agli enti da inondazioni, alluvioni, ed allagamenti in genere, compresi quelli di incendio, esplosione, scoppio.

La Società non risponde:

- a)** dei danni causati da mareggiata, marea, maremoto, frana, cedimento o smottamento del terreno, umidità, stillicidio, trasudamento, infiltrazione, guasto o rottura degli impianti automatici di estinzione;
- b)** dei danni a enti mobili all'aperto;
- c)** dei danni agli enti la cui base è posta ad altezza inferiore a 12 cm. dal pavimento.

Agli effetti della presente estensione di garanzia:

il pagamento dell'indennizzo sarà effettuato previa detrazione, per singolo sinistro, di EURO 20.000,00.

in nessun caso la Società pagherà per singolo sinistro e per anno assicurativo somma maggiore di EURO 3.500.000,00

T) Buona fede

L'omissione da parte dell'Assicurato di una circostanza eventualmente aggravante il rischio, così come le inesatte e/o incomplete dichiarazioni dell'Assicurato all'atto della stipulazione del contratto o durante il corso dello stesso, non pregiudicano il diritto al risarcimento dei danni, sempreché tali omissioni o inesatte dichiarazioni siano avvenute in buona fede (quindi esclusi i casi di dolo o colpa grave) fermo restando il diritto della Società, una volta venuta a conoscenza di circostanze aggravanti che comportino un premio maggiore, di richiedere la relativa modifica delle condizioni in corso (aumento del premio con decorrenza dalla data in cui la circostanza si è verificata).

U) Vicinanze pericolose

L'Assicurato è sollevato dell'obbligo di dichiarare se in contiguità o a distanza minore di metri 20 (Venti) dai fabbricati assicurati o contenenti le cose assicurate, esistano cose o condizioni capaci di aggravare il rischio.

V) Merci in refrigerazione

La Società risponde dei danni subiti dalle merci e sostanze in refrigerazione, custodite in celle frigorifere, a causa di:

- 1) mancata od anormale produzione o distribuzione del freddo;
- 2) fuoriuscita del fluido frigorifero;

conseguenti:

- ad eventi conseguenti a incendio, fulmine, esplosione, scoppio, caduta di aerei;
- all'accidentale verificarsi di guasti o rotture nell'impianto frigorifero o nei relativi dispositivi di controllo e sicurezza, nonché nei sistemi di adduzione dell'acqua e di produzione o distribuzione dell'energia elettrica, direttamente pertinenti all'impianto stesso.

La Società prende atto che la sorveglianza dell'impianto consente di rilevare la mancata od anormale produzione o distribuzione del freddo che si prolunghi oltre sei ore ed il contraente si impegna, in tal caso a darne immediato avviso alla Società con il mezzo più rapido disponibile.

La garanzia ha effetto se la mancata od anormale produzione o distribuzione del freddo ha avuto durata continuativa non minore di 24 ore.

Il pagamento dell'indennizzo sarà effettuato previa detrazione, per singolo sinistro dell'importo di EURO 500,00 e con un massimo risarcimento per sinistro e per anno non superiore a EURO 50.000,00.

Z) Chiusura inchiesta

Elasso il termine di 30 giorni dalla data di sottoscrizione da parte del Contraente dell'atto di costatazione e di accordo sulla quantificazione del danno e semprechè non siano emersi elementi che portino pregiudizio a tale atto, ovvero sia stata effettuata opposizione sulla operatività delle garanzie il Contraente può chiedere alla Società la liquidazione dell'indennizzo spettante a termine di polizza anche in assenza della produzione del certificato di chiusa istruttoria.

L'Assicurato si obbliga inoltre a rimborsare l'indennizzo percepito maggiorato degli interessi legali, decorrenti dalla data del pagamento del medesimo indennizzo, qualora dagli atti dell'indagine preliminare o dall'eventuale successivo giudizio, il danno dovesse risultare non indennizzabile a termini di polizza.

X) Rovina di ascensori

La Società si obbliga a risarcire i costi necessari per ricostruire o riparare i fabbricati o parti di essi in conseguenza di rovina di ascensori e montacarichi a seguito di rottura di congegni.

Y) Rottura lastre di cristallo, mezzo cristallo e vetro

La Società si obbliga a risarcire l'Assicurato dei costi necessari per rimpiazzare le lastre di cristallo e vetro pertinenti agli ingressi, scale ed altri vani di uso comune dei fabbricati descritti in polizza.

AB) Fenomeno Elettrico

A parziale deroga delle Condizioni generali di Assicurazione, la Società risponde dei danni che si manifestino nelle macchine, apparecchi e circuiti costituenti impianti elettrici ed elettronici per effetto di corrente, scariche od altri fenomeni elettrici, da qualsiasi motivo occasionati.

Resta convenuto ai fini della presente garanzia che:

- in nessun caso la Società risarcirà per singolo sinistro e per anno assicurativo, somma superiore ad Euro 50.000,00;
- il pagamento dell'indennizzo sarà effettuato previa detrazione, per singolo sinistro, dell'importo di Euro 1.000,00=
-

AC) Ricovero automezzi

Si prende atto che nei vari locali di proprietà od in uso all'Assicurato possono essere ricoverati automezzi di sua proprietà e/o di dipendenti e/o di terzi.

AD) Onorari architetti, ingegneri, consulenti

La Società rimborserà sino alla concorrenza della somma di € 20.000,00, per sinistro e per anno assicurativo, secondo la tabella dell'ordine professionale del consulente interpellato, le spese sostenute per stime, piante, descrizioni, misurazioni, offerte ed ispezioni necessariamente sostenute per la reintegrazione della perdita in caso di danno causato da ogni rischio così assicurato su fabbricati, impianti, macchinari ed attrezzature ma non i diritti (competenze) per la preparazione di qualsiasi reclamo a tale riguardo.

AE) Neve, Ghiaccio, Gelo

La Società risponde dei danni subiti dalle cose assicurate in conseguenza di :

- a) crollo totale o parziale o lesione di fabbricati, opere murarie e costruzioni in genere, causati dal peso di neve, nevischio, ghiaccio o grandine, compresi i danni a fabbricati, opere murarie e costruzioni in genere;
- b) caduta di oggetti, strutture e loro parti, alberi, rami, causata dal peso di neve, nevischio, ghiaccio o grandine;
- c) infiltrazioni all'interno dei fabbricati di neve, nevischio, ghiaccio, grandine o acqua, penetrati attraverso lesioni, brecce, rotture o fenditure causate dai fenomeni atmosferici anzidetti;
- d) gelo che provochi la rottura di impianti idrici, igienici, tecnologici e di tubazioni in genere di servizio dei fabbricati e/o dell'attività descritta in polizza, purchè l'attività svolta in tali fabbricati non sia stata sospesa per più di 72 ore antecedenti il sinistro.

Resta convenuto che, ai fini della presente garanzia il pagamento dell'indennizzo sarà effettuato previa detrazione, per singolo sinistro di Euro 500,00= e la Società non corrisponderà somma superiore ad Euro 500.000,00= per sinistro.

AF) Acqua piovana

La Società si obbliga a risarcire l'Assicurato dei danni materiali e diretti causati alle cose assicurate da "acqua piovana"

Sono tuttavia esclusi dalla assicurazione:

- a) i danni che si verificassero ai fabbricati e/o loro contenuto a seguito di infiltrazioni di acqua dal terreno, da gelo e da crollo per accumulo di neve, nonché da acqua penetrata attraverso finestre o lucernari lasciati aperti;

- b) i danni causati da fuoriuscita di acqua dagli argini di corsi naturali od artificiali, da laghi, bacini, dighe anche se derivante da acqua piovana;
- c) i danni indiretti, consequenziali o di inattività di qualsiasi genere e specie;
- d) i danni a cose poste a meno di 20 cm. sul livello del pavimento dei locali.

La presente garanzia si intende regolata dalle Condizioni Generali di Assicurazione se non contrastanti con quanto sopra.

Resta convenuto, ai fini della presente garanzia, che il pagamento dell'indennizzo sarà effettuato previa detrazione, per singolo sinistro, dell'importo di Euro 500,00= ed in nessun caso la Società risarcirà per singolo sinistro e per anno assicurativo somma superiore ad Euro 15.000,00=:

AG) TERREMOTO

La Società, , risponde dei danni materiali e diretti, compresi quelli di incendio, esplosione e scoppio, subiti dagli enti assicurati per effetto di terremoto, intendendosi per tale un sommovimento brusco e repentino della crosta terrestre dovuto a cause endogene.

Le spese di demolizione e sgombero dei residui del sinistro sono comprese nel limite delle somme assicurate alla condizione particolare L).

Ai soli effetti della presente estensione di garanzia si intendono valide ed operanti le seguenti esclusioni:

La Società non risponde dei danni:

- a) causati da esplosione, emanazione di calore o radiazioni provenienti da trasmutazioni del nucleo dell'atomo o da radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche, anche se i fenomeni medesimi risultassero originati da terremoto;
- b) causati da eruzione vulcanica, da inondazione, da maremoto;
- c) causati da mancata od anormale produzione o distribuzione di energia elettrica, termica o idraulica, salvo che tali circostanze siano connesse al diretto effetto del terremoto sugli enti assicurati;
- d) di furto, smarrimento, rapina, saccheggio o imputabili ad ammanchi di qualsiasi genere;
- e) indiretti, quali cambiamenti di costruzione, mancanza di locazione, di godimento o di reddito commerciale od industriale, sospensione di lavoro o qualsiasi danno che non riguardi la materialità degli enti assicurati.

Le spese di demolizione e sgombero sono comprese entro i limiti indicati nella condizione aggiuntiva "Spese di demolizione e sgombero dei residui del sinistro".

Agli effetti della presente estensione di garanzia:

- le scosse registrate nelle 72 ore successive ad ogni evento che ha dato luogo al sinistro indennizzabile sono attribuite ad un medesimo episodio tellurico ed i relativi danni sono considerati pertanto "singolo sinistro";
- il pagamento dell'indennizzo sarà effettuato previa detrazione, per singolo fabbricato danneggiato comprensivo di contenuto, di un importo pari ad Euro 20.000,00= ;
- il limite di risarcimento per cespiti danneggiati viene fissato nel 50% del valore del singolo fabbricato comprensivo di contenuto al momento del sinistro;
- in nessun caso la Società pagherà, per uno o più sinistri che avvengano in ciascun anno solare per la garanzia medesima, importo maggiore di Euro 5.000.000,00=.

AH) ERUZIONI VULCANICHE

La Società risponde dei danni materiali e diretti, compresi quelli da incendio, esplosione, scoppio, caduta di aeromobili, subiti dagli enti assicurati per effetto di eruzioni vulcaniche.

Agli effetti della presente estensione di garanzia il pagamento dell'indennizzo sarà effettuato previa detrazione, per singolo cespite danneggiato (fabbricato comprensivo di contenuto), di un importo pari ad Euro 20.000,00=

In nessun caso la Società pagherà per singolo cespite danneggiato importo superiore al 50% della complessiva somma assicurata (per fabbricato comprensivo di contenuto) con il limite per più cespiti coinvolti nello stesso sinistro e per annualità assicurativa di Euro 1.000.000,00=.

La Società e l'Assicurato hanno facoltà, in ogni momento, di recedere dalla garanzia prestata con la presente clausola, con preavviso di 30 (trenta) giorni, decorrenti dalla ricezione della relativa comunicazione, da farsi a mezzo di lettere a raccomandata con avviso di ricevimento. In caso di recesso, da parte della Società questa rimborsa la quota di premio netto annuo, relativa al periodo di rischio non corso, esclusi soltanto l'imposta ed ogni altro onere di carattere tributario.

AI) Esonero dichiarazione sinistri pregressi

La mancata dichiarazione dei danni che avessero colpito i fabbricati oggetto dell'assicurazione nell'ultimo decennio precedente la stipulazione della polizza di assicurazione non può essere invocato dalla Compagnia come motivo di mancata risarcibilità di un eventuale sinistro.

AL) Indennità supplementare

La Società, per ogni sinistro liquidato a termini di polizza, corrisponderà un'indennità supplementare pari al 10% dell'ammontare del danno liquidabile fino ad un massimo di € 250.000,00, sempreché il danno sia superiore ad Euro 50.000,00=.

AM) Oneri di ricostruzione ad enti e/o autorità pubbliche

Si dà atto che nella somma assicurata per la voce "fabbricati" sono compresi anche i costi e/o oneri che dovessero comunque gravare sull'Assicurato e/o che lo stesso dovesse pagare a qualsiasi ente e/o autorità pubblica in caso di ricostruzione dei fabbricati assicurati in base alle disposizioni di legge in vigore al momento della ricostruzione.

AN) Indennizzo separato per partita

Il pagamento dell'indennizzo verrà effettuato, su richiesta del Contraente, per ciascuna partita di polizza separatamente considerata.

AO) Dispersione di liquidi

La Compagnia risponde dei danni di dispersione dei liquidi e combustibili contenuti in serbatoi ed impianti, compresi gli impianti di estinzione, a seguito di guasto o rottura dei suddetti.

La Compagnia non risponde:

- 1) dei danni di stillicidio dovuti a corrosione, usura od imperfetta tenuta strutturale dei contenitori;
- 2) dei danni di dispersione da contenitori di capacità inferiore a 300 litri;
- 3) dei danni causati da altri enti dalla dispersione del liquido;
- 4) delle spese sostenute per la ricerca della rottura e per la sua riparazione.

Agli effetti della presente estensione di garanzia la Compagnia pagherà il 90% dell'indennizzo, restando il rimanente 10% a carico dell'Assicurato senza che egli od il Contraente possano farlo assicurare ad altri, pena la decadenza del diritto all'indennizzo .

In nessun caso la Società corrisponderà somma maggiore di Euro 15.000,00= per sinistro e per anno assicurativo.

AP) Clausola universalità.

In caso di sinistro, qualora una determinata cosa od un determinato oggetto non trovassero precisa assegnazione in una delle partite di polizza, ovvero che tale assegnazione risultasse dubbia o controversa, la cosa o l'oggetto verranno attribuiti alla Partita 2 "Contenuto".

AR) Perdita pigioni.

La Società risponde dei danni derivanti dalla perdita di pigione o mancato godimento dei fabbricati assicurati fino alla concorrenza, per singola unità immobiliare, della pigione annua. Per tale garanzia la Società non rimborserà, per ciascun fabbricato, e per ciascun anno assicurativo somma superiore a d Euro 15.000,00=.

AS) Copertura automatica nuovi enti

Le garanzie prestate con la presente polizza operano automaticamente dal momento in cui l'Assicurato prende possesso di nuovi enti senza obbligo di segnalazione alla Società. Resta ferma la necessità da parte dell'Assicurato di comunicare appena possibile i dati sui nuovi enti al fine del computo del premio integrativo.

AT) Decentramento merci

Si conviene tra le Parti che parte degli enti assicurati con la partita attrezzatura e merci possono trovarsi e devono quindi essere garantiti anche presso altre località dell'Assicurato o di Terzi, comprese fiere, manifestazioni, mostre e simili, fino a concorrenza di un massimale pari ad Euro 1.000.000,00=

AU) Costo di ricostruzione in zone sismiche

A maggior precisazione di quanto previsto dall'art. 3 -" Determinazione del danno- Assicurazione del costo di ricostruzione o rimpiazzo"- si conviene che, se la ricostruzione o il rimpiazzo dei fabbricati dovrà rispettare le "norme tecniche per la costruzione in zone sismiche" vigenti al momento della ricostruzione stessa, la Società indennizzerà i maggiori costi, derivanti dal rispetto di tali norme.

AV) Esistenza e/o impiego radioisotopi

La Società risponde dei danni materiali e diretti alle cose assicurate arrecati da incendio derivante da esistenza e/o impiego di radioisotopi.

La garanzia è operante con una franchigia di Euro 5.000,00 per sinistro.

AY) Spese di collaudo

La Società risarcisce le spese resesi necessarie e conseguenti a sinistro risarcibile a termini di polizza, per il controllo, il collaudo e relative prove di idoneità di enti assicurati, anche se non direttamente danneggiati dal sinistro stesso, fino alla concorrenza di € 50.000,00 per sinistro.

AZ) Differenziale storico artistico

Nell'ambito delle partite assicurate, la Società presta la propria garanzia anche per i maggiori danni che gli enti assicurati con particolari qualità storico-artistiche possono subire a seguito di sinistro indennizzabile e che eccedono le normali spese di ricostruzione e/o ripristino di carattere funzionale. A titolo esemplificativo e non limitativo, tali danni possono riguardare affreschi, bassorilievi, ornamenti murari, monumenti, mosaici, soluzioni architettoniche e possono consistere nelle spese di ripristino e/o restauro (costi dei materiali, spese competenze degli artigiani e/o artisti) oppure nelle spese per opere di abbellimento diverse da quelle preesistenti purché non ne derivi aggravio per la Società, nonché nella perdita economica subita dall'Assicurato per la distruzione totale o parziale del manufatto storico e/o artistico.

La garanzia sarà prestata a Primo Rischio Assoluto, e cioè senza applicare la regola proporzionale di cui all'Art.1907 del Codice Civile, con i limiti di indennizzo, franchigie e scoperti, ove previsti, stabiliti nell'apposita Scheda "Somme assicurate – Limiti – Franchigie" sotto la voce "Differenziale storico/artistico".

BA) Beni in leasing

i beni in uso all'assicurato a titolo di locazione finanziaria sono coperti da garanzia in base alle condizioni tutte della presente polizza fino alla concorrenza :

- dell'importo pari alla quota di capitale già versata al locatore attraverso i canoni pagati fino al momento del sinistro qualora i suddetti macchinari fossero assicurati mediante contratto stipulato dal locatore che prevede la rinuncia alla rivalsa nei confronti del conduttore;
- dell'intero valore a nuovo qualora i suddetti macchinari non fossero altrove assicurati, oppure nel caso che lo fossero con un contratto che faccia salvo il diritto di rivalsa nei confronti del conduttore. Restano ferme le disposizioni tutte eventualmente previste relative all'insufficienza di somma assicurata e relative deroghe parziali, nonché all'assicurazione del costo di ricostruzione o rimpiazzo

BB) Qualifica di Terzi

Ad integrazione e/o parziale deroga di quanto eventualmente già previsto in polizza, viene riconosciuta la qualifica di terzi anche :

- a tutte le società od enti le quali rispetto al Contraente/ Assicurato che non sia una persona fisica, siano qualificabili come controllanti, controllate o collegate, ai sensi dell'art. 2359 del Codice Civile nel testo di cui alla legge / giugno 1974 n. 216, nonché agli amministratori delle medesime;
- a tutti gli occupanti i fabbricati assicurati relativamente alle sole lesioni personali

BC) Assicurazione per conto di chi spetta

La presente polizza è stipulata dal Contraente in nome proprio e/o nell'interesse di chi spetta. In caso di sinistro però, i terzi interessati non avranno alcuna ingerenza nella nomina dei periti da eleggersi dalla Società e dal Contraente, nè azione alcuna per impugnare la perizia, convenendosi che le azioni, ragioni e diritti sorgenti dall'assicurazione stessa non possono essere esercitati che dal Contraente. L'indennità che, a norma di quanto sopra, sarà stata liquidata in contraddittorio non potrà essere versata se non con l'intervento, all'atto del pagamento, dei terzi interessati. Si conviene tra le parti che, in caso di sinistro che colpisca beni sia di terzi che del Contraente, su richiesta di quest'ultimo si procederà a liquidazioni separate per ciascun avente diritto. A tale scopo i periti e gli incaricati della liquidazione del danno provvederanno a redigere per ciascun reclamante un atto di liquidazione. La Società effettuerà il pagamento del danno, fermo quanto altro previsto dalla presente polizza, a ciascun avente diritto.

LA SOCIETÀ'

IL CONTRAENTE

GARANZIE - SOMME ASSICURATE – MASSIMALI
(OLTRE A QUANTO PREVISTO DA ART. 2 PARTITE ASSICURATE)

Garanzia	Massimo risarcimento		Franchigia	
	per sinistro	per anno assicurativo	%	Min. o max
Fenomeno elettrico	Euro 50.000,00	Euro 50.000,00		Euro 1.000,00
Onorari Periti	Euro 40.000,00	Euro 40.000,00		
Urto veicoli		.		
Eventi atmosferici	60% S.A.			Euro 5.000,00
Eventi sociopolitici	60% S.A.	60% S.A.		Euro 5.000,00
Atti di terrorismo	€ 5.000.000,00	€ 5.000.000,00	20	Min €. 20.000,00
Esistenza/Impiego radioisotopi				Euro 5.000,00
Acqua condotta	Euro 20.000,0	20.000,00		Euro 200,00
Acqua piovana	Euro 15.000,00	Euro 15.000,00		Euro 500,00
Terremoto	Euro 5.000.000,00.	Euro 5.000.000,00		Euro 20.000,00 per singolo fabbricato
Inondazioni, alluvioni e allagamenti	Euro 3.500.000,00	Euro 3.500.000,00		Euro 20.000,00
Dispersione liquidi	Euro 15.000,00	Euro 15.000,00	10	
Anticipo su liquidazione sinistro	50% danno risarcibile per partita max 1.500.000,00			
Indennità supplementare	10% ammontare danno max 250.000,00			
Decentramento attrezz./merce	Euro 1.000.000,00	Euro 1.000.000,00		
Eruzioni Vulcaniche	50% S.A. per ente	Euro 1.000.000,00		Euro 20.000,00 Per singolo cespite
Neve, ghiaccio, gelo	Euro 500.000,00			Euro 500,00
Spese di collaudo	Euro 50.000,00			/
Merci in refrigerazione	Euro 50.000,00	Euro 50.000,00		Euro 500,00
Onorari consulenti	€ 20.000,00	Euro 20.000,00		
Spese demolizione e sgombero	Euro 500.000,00	Euro 500.000,00		
Perdita Pigioni	€ 15.000,00	€ 15.000,00		
Differenziale storico artistico	€ 3.000.000,00	€ 3.000.000,00		

La Società

Il Contraente

Agli effetti dell'art. 1341 del Codice Civile il Contraente sottoscritto dichiara di approvare specificatamente le disposizioni degli articoli seguenti facenti parte delle CGA /Norme che regolano l'assicurazione in generale :

Art. 9 - Foro competente

Art. 13 - Recesso dal contratto per sinistro

Art. 8 – Coassicurazione e delega

Art. 4 - Procedura per la determinazione del danno

Art. 7 - Esagerazione dolosa del danno

La Società

Il Contraente